



NEWS

Euroconference

Edizione di martedì 14 Luglio 2020

CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Pulizia di giardino e parcheggio: si applica il reverse charge?
di **EVOLUTION**

CASI CONTROVERSI, CASI OPERATIVI

Pulizia di giardino e parcheggio: si applica il reverse charge?
di **EVOLUTION**

ENTI NON COMMERCIALI

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – II° parte
di **Guido Martinelli**

ACCERTAMENTO

L'obbligo di invito al contraddittorio
di **Gennaro Napolitano**

FISCALITÀ INTERNAZIONALE

I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo Iva
di **Ennio Vial**

ACCERTAMENTO

Le continue perdite di esercizio non legittimano l'accertamento induttivo puro
di **Angelo Ginex**

RASSEGNA RIVISTE

Smart working, knowledge management al tempo del Covid-19

di **Claudio Rorato**

Pulizia di giardino e parcheggio: si applica il reverse charge?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ho ricevuto una fattura dall'impresa di pulizia che espone dei corrispettivi in reverse charge, ed altri in Iva per fornitura di materiale e pulizia di giardino e parcheggio pertinenziale. È corretta o devo chiedere una correzione?

Il quesito verte sostanzialmente in due domande, e cioè se è corretto che l'impresa di pulizie esponga l'Iva sui servizi di pulizia di giardini e parcheggi pertinenziali, nonché sulla fornitura di materiale di ricambio per i bagni, quali i rimbocchi dei dispenser di sapone liquido, le salviette e la carta igienica.

Partiamo dal presupposto che, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Iva, per i servizi di pulizie di edifici torna applicabile il meccanismo del reverse charge e quindi il prestatore deve emettere fattura senza Iva, ed il committente deve integrare tale fattura con l'Iva applicata ad aliquota ordinaria, portandola in detrazione qualora la spesa sia inerente e non si ricada in casi di indetraibilità oggettiva o da pro-rata. Ciò premesso, il reverse charge è una norma speciale e come tale, sia per insegnamento interno, ma soprattutto della Corte di Giustizia, deve essere applicato restrittivamente.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

Pulizia di giardino e parcheggio: si applica il reverse charge?

di **EVOLUTION**

Seminario di specializzazione

NOVITÀ IVA IN TEMA DI CESSIONI INTRACOMUNITARIE ED E-COMMERCE

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Ho ricevuto una fattura dall'impresa di pulizia che espone dei corrispettivi in reverse charge, ed altri in Iva per fornitura di materiale e pulizia di giardino e parcheggio pertinenziale. È corretta o devo chiedere una correzione?

Il quesito verte sostanzialmente in due domande, e cioè se è corretto che l'impresa di pulizie esponga l'Iva sui servizi di pulizia di giardini e parcheggi pertinenziali, nonché sulla fornitura di materiale di ricambio per i bagni, quali i rimbocchi dei dispenser di sapone liquido, le salviette e la carta igienica.

Partiamo dal presupposto che, ai sensi dell'articolo 17 del Decreto Iva, per i servizi di pulizie di edifici torna applicabile il meccanismo del reverse charge e quindi il prestatore deve emettere fattura senza Iva, ed il committente deve integrare tale fattura con l'Iva applicata ad aliquota ordinaria, portandola in detrazione qualora la spesa sia inerente e non si ricada in casi di indetraibilità oggettiva o da pro-rata. Ciò premesso, il reverse charge è una norma speciale e come tale, sia per insegnamento interno, ma soprattutto della Corte di Giustizia, deve essere applicato restrittivamente.



[CONTINUA A LEGGERE SU EVOLUTION](#)

La prima bozza del decreto legislativo contenente il testo unico sullo sport – II° parte

di Guido Martinelli

Seminario di specializzazione

LA LEGGE N. 86/19 E LA RIFORMA DELLO SPORT ANALISI DEI DECRETI DELEGATI

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

Richiederà, forse, ancora qualche meditazione il titolo relativo ai rapporti di lavoro nello sport.

La prima novità è **l'eliminazione di ogni distinzione tra dilettanti e professionisti**, così essendo previsto: *“È lavoratore sportivo l'atleta, l'allenatore, il direttore tecnico, il direttore sportivo, il preparatore atletico e il direttore di gara che, **senza alcuna distinzione di genere e indipendentemente dal settore professionistico o dilettantistico**, esercita l'attività sportiva verso un corrispettivo, al di fuori delle prestazioni amatoriali...”*.

Da evidenziare, in questa classificazione, **la presenza della figura del direttore di gara**, la cui prestazione, fino ad oggi, per giurisprudenza costante, era stata ritenuta a prevalente finalità associativa e **non di carattere lavorativo**.

Sulla base di tale premessa **le prestazioni potranno essere classificate come subordinate o autonome, in quest'ultimo caso anche nella forma della collaborazione coordinata e continuativa**. Si prevede espressamente l'applicazione, in tale ultimo caso, della disciplina del lavoro subordinato nel caso in cui la prestazione sia resa con **modalità di esecuzione organizzate dal committente ai sensi dell'articolo 2, comma 1, D.Lgs. 81/2015**, in quanto si stabilisce l'abrogazione della esclusione di tale disciplina prevista per le sportive dilettantistiche dalla lettera d) del secondo comma del medesimo articolo.

Al fine di ridurre il contenzioso in materia di qualificazione dei contratti di lavoro sportivo **viene prevista la possibilità della loro certificazione sulla base di parametri stabiliti dagli accordi collettivi** o, in assenza, determinati dal “Ministero dello Sport”, di concerto con il Ministero del Lavoro.

Viene espressamente prevista la possibilità, in presenza di **prestazioni occasionali**, della applicazione dei contratti “Presto”.

Il richiamo conclusivo all'applicabilità, seppur non previsto dal testo in esame, in quanto compatibili, delle rimanenti *"norme di legge sui rapporti di lavoro nell'impresa, incluse quelle di carattere previdenziale e tributario"* porta a ritenere che **sia esclusa la natura atipica della prestazione lavorativa nello sport, non classificabile come tale tra le figure di lavoro autonomo o subordinato, che era stata, invece, la motivazione per la quale la prassi amministrativa e la giurisprudenza avevano fino ad oggi ritenuto applicabile alle prestazioni dilettantistiche la disciplina di cui all'[articolo 67, comma 1, lett. m\), Tuir](#).**

Per i dipendenti pubblici è prevista la possibilità di prestare attività sportiva fuori dall'orario di lavoro solo in favore di società e associazioni sportive dilettantistiche e a fronte di "indennità e rimborsi". Ne deriva che **non potrà essere contrattualizzata per la parte sportiva la prestazione di un lavoratore dipendente da una pubblica amministrazione.**

La disciplina del rapporto di lavoro subordinato sportivo (che troverebbe applicazione anche nelle prestazioni dilettantistiche) è disegnata sulla falsariga di quella esistente per i **professionisti**, prevista dalla **L. 91/1981**.

Vengono **escluse alcune norme previste per il lavoro subordinato incompatibili con la natura sportiva della prestazione** (vedi ad esempio la disciplina dei licenziamenti per giusta causa o giustificato motivo), previsto come regime l'apposizione del termine massimo di cinque anni al rapporto e il rinnovo dello stesso, la cessione del contratto, il possibile inserimento di forme di trattamento di fine rapporto, di competenza arbitrale per le controversie e il divieto di clausole limitative della libertà professionale dello sportivo a fine contratto.

Si conferma che nel **professionismo sportivo** vige, per gli atleti, la **presunzione di lavoro subordinato**, salvo i casi già oggi previsti dalla L. 91/1981 di **attività a ridotta intensità di prestazione**.

Il **contratto di lavoro del direttore di gara** dovrà essere, invece, stipulato dalla federazione, disciplina sportiva associata o ente di promozione sportiva di appartenenza.

Vengono poi disciplinate **le prestazioni sportive amatoriali**.

Queste debbono essere volontarie e, quindi, essenzialmente gratuite e sono incompatibili con qualsiasi rapporto di lavoro con il sodalizio sportivo. In tal caso potranno essere riconosciuti soltanto: *"**premi e compensi occasionali** in relazione ai risultati ottenuti nelle competizioni sportive nonché **indennità di trasferta e rimborsi spese** anche forfettari ai quali si applica il regime tributario agevolato"*.

Ne deriva che **le prestazioni a carattere continuativo per le quali sono previsti "compensi" non potranno più rientrare tra quelle per le quali è previsto un regime fiscale agevolato.**

Viene **mantenuto l'obbligo assicurativo esistente nei confronti di questi "amatori" per infortuni e malattie** (non si comprende perché viene escluso il caso morte) a cui si aggiunge la



responsabilità civile verso terzi.

Assolutamente innovativa appare **la possibilità di stipulare con i “giovani atleti” (non è chiaro quale sia il limite d’età) “contratti di apprendistato”.**

Viene allargata anche al **settore dilettantistico** la disciplina della **L. 91/1981** sul **premio di addestramento** in caso di **stipula di primo contratto di lavoro subordinato sportivo.**

Si impone entro un anno dalla entrata in vigore del decreto l’abolizione del vincolo sportivo.

Viene rivista la **disciplina sui controlli sanitari di sicurezza degli sportivi.**

ACCERTAMENTO

L'obbligo di invito al contraddittoriodi **Gennaro Napolitano**

DIGITAL

Seminario di specializzazione

**LE AGEVOLAZIONI FISCALI
PREVISTE DAL D.L. RILANCIO**

Scopri di più >

Il **D.L. 34/2019** (convertito, con modificazioni, dalla L. 58/2019) ha introdotto l'**obbligo di invito al contraddittorio** nell'ambito della disciplina del procedimento di **accertamento con adesione**.

In particolare, l'[articolo 5-ter](#), comma 1, **D.Lgs. 218/1997** (come introdotto dall'[articolo 4-octies, comma 1](#), lettera b, del D.L. in esame), stabilisce che l'ufficio, fuori dei casi in cui sia stata rilasciata copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, **prima di emettere un avviso di accertamento**, notifica al contribuente un **invito a comparire** per l'avvio del **procedimento di definizione dell'accertamento**.

Con la [circolare 17/E/2020](#), l'Agenzia delle entrate ha fornito i chiarimenti interpretativi in relazione alla nuova disciplina che, secondo quanto previsto dal [comma 2, articolo 4-octies, D.L. 34/2019](#), si applica agli **avvisi di accertamento emessi dal 1° luglio 2020**.

Nella circolare, inoltre, è stato precisato che la nuova disciplina rappresenta “*un importante tassello nel percorso intrapreso dall'Amministrazione finanziaria teso a garantire l'**effettiva partecipazione** del contribuente al **procedimento di accertamento**”. Il **confronto anticipato** con il contribuente, infatti, “*assume un ruolo centrale nell'assicurare la corretta pretesa erariale e, in generale, nello spingere i contribuenti medesimi a incrementare il proprio **adempimento spontaneo**, così da ridurre, conseguentemente, il **tax gap***”.*

Ambito di applicazione

Il nuovo istituto è applicabile esclusivamente per la **definizione** degli **accertamenti** in materia di **imposte sui redditi** (e relative addizionali), **contributi previdenziali**, **ritenute**, **imposte sostitutive**, **Irap**, imposta sul valore degli immobili all'estero (**Ivie**), imposta sul valore delle attività finanziarie all'estero (**Ivafe**) e **Iva**.

Conseguenze del mancato contraddittorio

Il **mancato avvio del contraddittorio** mediante l'invito a comparire determina l'**invalidità** dell'**avviso di accertamento** qualora, a seguito di impugnazione, il contribuente dimostri in concreto le **ragioni** che avrebbe potuto far valere se il **contraddittorio** fosse stato attivato ([articolo 5-ter, comma 5, D.Lgs. 218/1997](#)).

Come precisato dall'Agenzia nella ricordata [circolare 17/E/2020](#), *“si tratta della c.d. **prova di resistenza**, in ragione della quale il **contribuente** deve fornire la **prova** che l'**omissione del contraddittorio** gli ha impedito di far emergere elementi o circostanze puntuali e non del tutto vacui e, dunque, non puramente fittizi o strumentali che avrebbero potuto indurre l'ufficio, in concreto, a valutare **diversamente** gli elementi istruttori a sua disposizione”*.

Casi di esclusione

In tutti i casi di **particolare urgenza**, specificamente motivata, o nelle ipotesi di **fondato pericolo** per la riscossione, l'ufficio dell'Agenzia delle entrate può notificare direttamente l'avviso di accertamento **non preceduto** dall'invito a comparire ([articolo 5-ter, comma 4, D.Lgs. 218/1997](#)).

Inoltre, come stabilito dal comma 1 dell'articolo 5-ter, l'obbligo di invito al contraddittorio è **escluso** nei casi in cui sia stata rilasciata **copia del processo verbale** di chiusura delle operazioni da parte degli **organi di controllo**. In tale ipotesi, infatti, l'ufficio **non è tenuto**, obbligatoriamente, ad avviare il procedimento con adesione poiché il contribuente già beneficia della **specifica garanzia** prevista dall'[articolo 12, comma 7, L. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente), secondo cui *“nel rispetto del principio di cooperazione tra amministrazione e contribuente, dopo il rilascio della copia del processo verbale di chiusura delle operazioni da parte degli organi di controllo, il contribuente può comunicare entro sessanta giorni osservazioni e richieste che sono valutate dagli uffici impositori”*.

Inoltre, sono **esclusi** dall'applicazione dell'invito obbligatorio al contraddittorio gli **avvisi di accertamento parziale** (disciplinati dall'[articolo 41-bis D.P.R. 600/1973](#)) e gli **avvisi di rettifica parziale** (disciplinati dall'[articolo 54, comma 3 e 4, D.P.R. 633/1972](#)).

Infine, l'obbligo di notifica dell'invito al contraddittorio è escluso nei casi in cui **specifiche disposizioni normative** prevedono la **partecipazione del contribuente** prima dell'emissione di un avviso di accertamento. La [circolare 17/E/2020](#) precisa che tra tali ipotesi rientrano, a titolo esemplificativo:

- l'**articolo 10, comma 3-bis, L. 146/1998** in materia di **studi di settore**;
- l'[articolo 9-bis, comma 16, D.L. 50/2017](#), in relazione agli **accertamenti induttivi** ai fini delle imposte sui redditi, dell'Irap e dell'Iva;

- l'[articolo 38, comma 4, D.P.R. 600/1973](#), per gli **accertamenti sintetici**;
- l'[articolo 10-bis, commi 6 e 7, L. 212/2000](#) (Statuto dei diritti del contribuente) in tema di **contestazione di fattispecie abusive**.

Motivazione rafforzata

In caso di **mancata adesione**, l'**avviso di accertamento** deve essere **specificamente motivato** in relazione ai chiarimenti forniti e ai documenti prodotti dal contribuente nel corso del contraddittorio ([articolo 5-ter, comma 3, D.Lgs. 218/1997](#)).

Come evidenziato dalla [circolare 17/E/2020](#) *“l'esito del contraddittorio con il contribuente, quindi, costituisce **parte della motivazione** dell'accertamento: non è sufficiente che gli uffici si limitino a valutare gli elementi forniti dal contribuente, ma dovranno essere argomentate in motivazione le ragioni del relativo mancato accoglimento”*.

Sussiste, quindi, un obbligo di **“motivazione rafforzata”** dell'**avviso di accertamento** successivo alla **mancata adesione**.

I rapporti tra casa madre e branches membri di un Gruppo Iva

di **Ennio Vial**



Il Gruppo Iva consiste in un **regime iva opzionabile dai gruppi italiani** in base alle disposizioni contenute negli [articolo 70 bis e seguenti del D.P.R. 633/1972](#). Il Gruppo Iva determina in sostanza la nascita di un **unico soggetto iva che gestisce tutte le operazioni delle società** (o più in generale i soggetti) aderenti al regime. Le operazioni poste in essere all'interno del Gruppo sono **irrilevanti ai fini Iva**.

Per espressa previsione normativa, nel suddetto Gruppo **non possono rientrare le stabili organizzazioni collocate all'estero** oppure le **società estere che hanno una stabile italiana che aderisce al gruppo**.

La questione è disciplinata espressamente dai **commi da 4-bis a 4-sexies** dell'[articolo 70-quinquies D.P.R. 633/1972](#).

Il **comma 4-bis** prevede espressamente che le **cessioni di beni e le prestazioni di servizi effettuate da una sede o da una stabile organizzazione** partecipante a un gruppo Iva nei confronti di una sua stabile organizzazione o della sua sede situata all'estero **si considerano effettuate dal Gruppo Iva nei confronti di un soggetto che non ne fa parte**.

I casi sono due:

- **la società italiana aderente al Gruppo Iva** effettua una prestazione nei confronti della sua stabile estera che, per espresso disposto normativo, **non può aderire al Gruppo Iva**;
- la **stabile organizzazione italiana aderente al Gruppo Iva di una casa madre estera** che non può aderirvi se non nei limiti della propria stabile italiana.

In entrambi i casi la norma considera l'operazione come se fosse realizzata **verso un soggetto diverso dal Gruppo Iva**.

Specularmente, dal lato passivo, il successivo **comma 4-ter** stabilisce che le cessioni di beni e

le prestazioni di servizi **effettuate nei confronti di una sede o di una stabile organizzazione** partecipante a un **Gruppo Iva** da una sua stabile organizzazione o dalla sua sede situata all'estero si considerano **effettuate nei confronti del Gruppo Iva da un soggetto che non ne fa parte**.

I **successivi commi 4-quater e 4-quinquies** declinano la medesima previsione al caso in cui il **Gruppo Iva** sia **di un altro Paese UE**.

In questo caso sono **considerate operazioni rilevanti quelle poste in essere tra la stabile italiana e la propria casa madre aderente ad un Gruppo Iva di un altro Paese**, o tra una società italiana e la propria stabile estera che aderisce a un **Gruppo Iva di un altro Paese**.

Questa impostazione data dal legislatore recepisce i principi espressi dalla **Corte di Giustizia**, nella [sentenza C-7/2013 del 17 settembre 2014](#), **caso Skandia**, in base ai quali *"...le prestazioni di servizi fornite da uno stabilimento principale stabilito in un paese terzo alla propria succursale stabilita in uno Stato membro costituiscono operazioni imponibili quando la succursale appartenga ad un Gruppo Iva"* (punto 32 della sentenza citata).

L'adesione al Gruppo Iva di una stabile organizzazione ovvero di una **casa madre** comporta che venga reciso di fatto il legame che intercorre tra le stesse, **venendo meno l'unitarietà soggettiva tra la casa madre e la propria stabile organizzazione** sancita dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, sentenza 23 marzo 2006, C-210/04, FCE Bank).

Infine, il successivo **comma 4-sexies** stabilisce che la **base imponibile delle operazioni che intervengono tra una stabile organizzazione e una casa madre** (qualora una delle due appartenga ad un Gruppo IVA), in presenza di un corrispettivo, è determinata ai sensi dell'[articolo 13, commi 1 e 3, D.P.R. 633/1972](#).

In sostanza, **la base imponibile sarà pari all'ammontare complessivo dei corrispettivi, ove dovuti al cedente o al prestatore secondo le condizioni contrattuali**, ovvero al valore normale, nei casi previsti dal comma 3 del medesimo **articolo 13**. Si tratta ad esempio, di **prestazioni imponibili effettuate nei confronti di un soggetto che incontra limiti alla detraibilità dell'Iva** a seguito dell'effettuazione di operazioni esenti.

Il **valore normale** dovrà essere determinato in relazione al corrispettivo che si scambiano due **parti indipendenti**, ai sensi del **comma 1** dell'[articolo 14 D.P.R. 633/1972](#) o, in mancanza di valori comparabili, in funzione del **prezzo di acquisto (per i beni) o delle spese sostenute (per i servizi)**, ai sensi del **comma 2** dell'[articolo 14](#).

ACCERTAMENTO

Le continue perdite di esercizio non legittimano l'accertamento induttivo puro

di Angelo Ginex

Seminario di specializzazione

ACCERTAMENTO TRIBUTARIO ALLA LUCE DEI NUOVI ORIENTAMENTI DI PRASSI E GIURISPUDENZA

 Disponibile in versione web: partecipa comodamente dal Tuo studio!

[accedi al sito >](#)

L'**accertamento induttivo "puro"** è una metodologia di controllo che si caratterizza per il **minor rigore** con cui l'organo accertatore procede nella **ricostruzione del reddito** del contribuente.

Infatti, l'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) stabilisce che l'Amministrazione finanziaria determina il reddito d'impresa «*sulla base dei dati e delle notizie **comunque raccolti o venuti a sua conoscenza, con facoltà di prescindere in tutto o in parte dalle risultanze del bilancio e dalle scritture contabili** in quanto esistenti e di avvalersi anche di presunzioni prive dei requisiti*» di gravità, precisione e concordanza.

In ragione di questo **minor rigore** e della conseguente **maggiore probabilità di ledere i diritti del contribuente** rispetto agli accertamenti analitici o presuntivi, il citato [articolo 39](#) individua espressamente i **gravi casi** in cui è possibile adottare tale tipologia di controllo.

Tra le varie ipotesi, è possibile procedere ad **accertamento induttivo "puro"** quando le **omissioni** e le **false o inesatte indicazioni** ovvero le **irregolarità formali** delle scritture contabili risultanti dal verbale di ispezione sono **così gravi, numerose e ripetute** da rendere **inattendibili nel loro complesso le scritture** stesse per mancanza delle garanzie proprie di una contabilità sistematica.

In tale contesto, allora, diventa interessante capire quando i **presupposti** non appena indicati risultano **soddisfatti**.

Recentemente, ad esempio, si è affermato che **le continue perdite di esercizio non sono indice automatico di gravi irregolarità nella tenuta delle scritture contabili**, per cui, in una simile ipotesi, deve ritenersi "erroneo" il ricorso all'accertamento induttivo puro, ma non per questo l'avviso di accertamento è nullo, dovendo comunque il giudice di merito decidere nel merito sulla pretesa fiscale (cfr. [Cass. ord. 2.07.2020, n. 13488](#)).

Sul punto, è d'uopo rammentare innanzitutto che il **discrimen** tra l'accertamento condotto con metodo **analitico-induttivo** ex [articolo 39, comma 1, lett. d\), D.P.R. 600/1973](#) e l'accertamento condotto con metodo **induttivo puro** ai sensi dell'[articolo 39, comma 2, D.P.R. 600/1973](#) va individuato proprio nella **“parziale o assoluta” inattendibilità dei dati risultanti dalle scritture contabili**.

Nella prima ipotesi, la “incompletezza, falsità o inesattezza” degli elementi indicati non è tale da consentire di prescindere dalle scritture contabili, per cui l'organo accertatore è legittimato soltanto a completare le lacune riscontrate. Nella **seconda ipotesi**, invece, **«le omissioni o le false od inesatte indicazioni risultano tali da inficiare la attendibilità – e dunque la utilizzabilità, ai fini dell'accertamento – anche degli “altri” dati contabili, con la conseguenza che in questo caso l'Amministrazione finanziaria può prescindere in tutto od in parte dalle risultanze del bilancio o delle scritture contabili in quanto esistenti ed è legittimata a determinare l'imponibile in base ad elementi meramente indiziari anche se inidonei ad assurgere a prova presuntiva ex artt. 2727 e 2729 cod.civ.»** (cfr. [Cass. ord. 8.03.2019, n. 6861](#); [Cass. ord. 13.07.2018, n. 18695](#)).

Ebbene, nella pronuncia in esame si è affermato che l'indicazione nello studio di settore di **dati non congrui** ai ricavi dichiarati e le continue **perdite di esercizio** sono elementi che **«non attengono in realtà ad una irregolarità nella tenuta delle scritture contabili, così gravi e reiterate da giustificare il ricorso all'accertamento induttivo puro, ma afferiscono ad elementi esterni che prescindono dalle risultanze delle scritture contabili»**.

Più precisamente, i Giudici di vertice hanno evidenziato che gli **errori** nella compilazione dello **studio di settore** relativamente al **valore** dei **beni strumentali**, il cui importo non corrisponde a quello indicato nella **contabilità**, possono assumere rilevanza ai fini dell'**attendibilità** di quanto riportato in sede di **dichiarazione dei redditi**, ma **non** derivano da una **omessa o non corretta** tenuta della **contabilità** e comunque **non** integrano **omissioni e false o inesatte indicazioni** nelle **scritture contabili**.

Allo stesso modo, si è affermato che le **perdite di esercizio** rilevate nell'anno oggetto di accertamento e negli anni di imposta precedenti, seppur sintomatiche di una condotta antieconomica della società, **non** sono **automaticamente** espressione di una **irregolarità** nella tenuta delle **scritture contabili**.

Da ultimo, è stato precisato che, quando l'avviso di accertamento è invalido per motivi di **carattere sostanziale**, così come nel caso di specie, il giudice tributario **deve esaminare la pretesa tributaria nel merito**, non potendo sottrarsi alla esatta determinazione dell'importo dovuto dal contribuente, entro i limiti delle domande proposte dalle parti (cfr. [Cass. sent. 19.11.2014, n. 24611](#)), in quanto il processo tributario è annoverabile tra quelli di **“impugnazione-merito”**.

RASSEGNA RIVISTE

Smart working, knowledge management al tempo del Covid-19di **Claudio Rorato**

VISION PRO
Trimestrale dedicato agli strumenti e alle tecniche di sviluppo per i professionisti e gli studi professionali

IN OFFERTA PER TE € 58,50 + IVA 4% anziché € 90,00 + IVA 4%

Inserisci il codice sconto **ECNEWS** nel form del carrello on-line per usufruire dell'offerta

Offerta non cumulabile con sconto Privilege ed altre iniziative in corso, valida solo per nuove attivazioni. Rinnovo automatico a prezzo di listino.

-35%

ABBONATI ORA

Articolo tratto da “Vision Pro n. 27/2020?”

Parlare dell'andamento degli studi professionali in un momento di emergenza sanitaria, che via via è diventata anche economica, significa trasformare una ricerca in cronaca. Ed è proprio ciò che accadrà nelle pagine che seguono. È fuor di dubbio che quanto stiamo vivendo impatterà sui futuri comportamenti degli studi, creando un ulteriore gap tra coloro che apprenderanno qualcosa da questa situazione e coloro che, invece, attendono solamente il termine dell'emergenza sanitaria per riportare le lancette dell'orologio indietro nel tempo. [Continua a leggere...](#)

[**VISUALIZZA LA COPIA OMAGGIO DELLA RIVISTA >>**](#)[**Segue il SOMMARIO di “Vision Pro n. 27/2020?”**](#)**Consulenza aziendale**

Analisi dei modelli organizzativi e dimensionali, della motivazione del personale negli studi professionali. *“Lo studio professionale e la gestione del rischio” di Tiziana Guggino*

Contributo a fondo perduto *di Marco Paolini*

Controllo di gestione

Il controllo di gestione nelle imprese *di Matteo Belluzzi*

Operazioni straordinarie di studio

Aggregazione di commercialisti: un caso concreto *di Corrado Mandirola e Giangiacomo Buzzoni*

Organizzazione di studio

Generazioni professionali nell'organizzazione di uno studio *di Valentina Dal Maso*

Risorse umane

Buone nuove abitudini *post Coronavirus* *di Sandra Paserio*

Strategia

Smart working, knowledge management al tempo del Covid-19 *di Claudio Rorato*

Sviluppo personale del professionista

Professione e innovazione: *the age of disruption*. Muoversi nelle variazioni dei modelli di *business* *di Cristina Teofoli*

Tecnologie e informatica

Strumenti e regole per ottimizzare le riunioni *online* *di Andrea Comencini*